

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO**

SEDE DI ROMA– SEZ. I

R.G. n. 5680/2011 – Udienza 21.05.2021

REPLICA A MEMORIA

DEPOSITATA IL 19/4/2021 DALL'AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO per le parti resistenti

nell'interesse del ricorrente Dott. Paolo Ferraro, rappresentato disgiuntamente dagli Avv.ti Luigi Parenti e Antonella Rustico contro il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente *pro tempore* e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12

* * * * *

1. Con memoria depositata il 19/4/2021, la costituita Avvocatura Generale dello Stato ha osservato in premessa che “*Il nuovo difensore (di parte ricorrente) ha depositato memoria in data 6/5/2020*”. La “verità oggettiva” scandita dal registro telematico e contenuta nei documenti depositati è ben altra. Infatti il 10/07/2018, previa costituzione rituale l'**Avv. Parenti** depositava argomentata istanza di fissazione udienza *ex art. 82 c.p.a.* che faceva risaltare fatti nuovi, prove ed elementi destinati, dopo la istanza di ripescaggio, a divenire tutti verificabili.

Si costituiva ritualmente e separatamente in data 21/04/2020 l'**Avv. Rustico**, con poteri disgiunti, e depositava poi distinta **MEMORIA e DOCUMENTI** in date 21/04/2020 e 22/04/2020, previa istanza di rimessione in termini, vista la disciplina introdotta dal decreto recante deroghe eccezionali al rito ordinario amministrativo, dovute alla gestione COVID ed alla sospensione dei termini.

L'Avv. Parenti, con poteri disgiunti, alla luce della disciplina testé citata, previa distinta istanza di rimessione in termini, introduceva separata **MEMORIA** in data 06/05/2020, con richiamo integrale anche alla diversa precedente memoria della difesa di parte ricorrente, e depositava **Documenti**.

Valutato che la istanza di autorizzazione al deposito di documentazione di prova digitale (DVD) introdotta con le MEMORIE non aveva avuto seguito, in data 21/04/2021 l'Avv. Parenti presentava reiterata distinta istanza di “autorizzazione al deposito di DVD” contenente prove richiamate in memoria, e integrante gli atti dinanzi al CDS già depositati digitalmente (DVD il cui deposito dinanzi al CDS era stato autorizzato con decreto del 9 giugno 2020), ma con **ordinanza** in data 2 aprile 2021 il Presidente della I sezione TAR LAZIO-ROMA “*ritenendo opportuno che l’istanza anzidetta venga valutata, in ordine alla documentazione di cui si chiede il deposito, dal collegio chiamato a decidere la controversia*” - nella udienza del 21 maggio 2021- negava “allo stato”, la autorizzazione al “mero” deposito.

Successivamente, nel termine dei trenta giorni prima della udienza fissata, in data 19/04/2021, contemporaneamente all'Avv. dello Stato, Avv. Giustina Noviello, l'Avv. Rustico depositava **memoria** e in data 20/04/2021 l'Avv. Parenti a sua volta depositava **memoria**; con entrambe le memorie si inoltrava nuova istanza di autorizzazione al preventivo deposito di DVD, per consentire, per l'appunto, l'anticipato/adequato/approfondito vaglio di pertinenza, previo necessario esame dello stesso, da parte del Collegio dinanzi al quale è incardinato il presente processo.

Risulta, pertanto, che le **memorie** difensive rispettivamente depositate nel 2020 sono due, più due ulteriori, quelle depositate nel 2021, e tutte e quattro richiamano le prove in DVD sia direttamente che indirettamente, essendosi provveduto a depositare anche i documenti del distinto processo dinanzi al CDS, che a loro volta richiamano il DVD, ivi debitamente depositato previo apposito decreto presidenziale.

2. L'Avvocatura dello Stato esordisce nel merito affermando che “*Il cambio dei difensori di parte ricorrente non modifica in alcun modo i fatti oggetto di contenzioso*”. Il processo introdotto per *causa petendi* e *petitum* rimane lo stesso (ovvio). Si verte su un provvedimento di messa forzosa in stato di aspettativa che ha colpito il Dott. Ferraro, in assenza di qualsivoglia “infermità”, attuale o passata, ed in presenza di un più che perfetto andamento professionale, in un procedimento viziato sotto vari aspetti, con richiesta di annullamento per illegittimità collegata anche a vizi sintomatici, con le conseguenze di rito e ben comprensibili. Non si comprende, quindi, l’affermazione sollevata dall’Avvocatura.

3. Continua apoditticamente la parte resistente: “la sussistenza di una condizione di infermità temporanea -che ha pregiudicato, per il periodo previsto in delibera, il regolare espletamento della funzione magistratuale da parte del Dott. Ferraro- è stata fondata su fatti oggettivi e riscontrati dall’istruttoria svolta dalla Quarta Commissione”. Ma se è proprio questa valutazione l'oggetto vero del processo, “nominarla” come argomento concludente

dimostrativo *ex adverso*, che senso logico dimostrativo ha?! E soprattutto, allegare ipotetici riscontri formali e immaginate oggettività alla procedura ha un qualche senso aderente al vero?!

L'impugnazione della delibera del CSM in data 16 giugno 2011 e della delibera con la quale nello svolgimento a tamburo battente di varie attività procedimentali, anche per via di fatto, veniva privato in concreto della difesa il Dott. Ferraro, fa emergere come da memorie ed atti depositati e dvd depositando, fatti oggettivi, direttamente o mediatamente incidenti sulla illegittimità del procedimento e dei provvedimenti impugnati, illustrando vizi sintomatici macroscopici.

Senza pretesa di esaustività, indichiamo qui, solo *ad obiectandum*, e didascalicamente per non tediare il Collegio, alcuni presunti fatti oggettivi, totalmente destrutturati da quelli oggettivamente veri:

a) il procedimento di dispensa è coevo alla denuncia con corposo MEMORIALE e prove (in DVD) depositata dal Dott. Ferraro presso la Procura di Perugia il 7 marzo 2011, e tutto il materiale fu a sua volta depositato alla IV commissione del CSM in data 1 giugno 2011 a partire dal detto corposo memoriale ma, “*fatto oggettivo*”, della gravità e verità dei fatti denunciati non solo non fa neanche menzione il CSM, anche solo a contrario, ma neppure nomina in delibera la esistenza della stessa denuncia e memoriale. Lo stesso accade per l'esposto denuncia cofirmato dagli Avv.ti Minghelli e Dellomonaco in data 13 gennaio 2011, che segnalano la indicazione di manovre e contesti “pericolosi” a sua volta confessati dal dott. Paolo Girardi.

Il detto MEMORIALE è anche nel DVD al link principale *F/K/ALL_005_MEMORIALE.pdf* o pagina *B/MEMORIALE.html*. Le numerose prove digitali ed audio depositate sono nel DVD al link *F/A/indexVIDEAUDIO.html* e quasi tutti i principali video-audio sono visionabili nella pagina iniziale *index.html*, ma se si vuole valutare puntigliosamente tutti i particolari, vedasi *B/Brogliacci.html*. L'esposto cofirmato Minghelli - Dello Monaco è anche in DVD al link principale F/K/ESPOSTO MINGHELLI DELLOMONACO.pdf.

b) la delibera di messa coattiva in aspettativa per presunto stato (inventato e ad arte confezionato) di inafferrabile infermità, cita alcune affermazioni risibili (mere palesi suggestioni verbali inventate e non fatti oggettivi, fatte da alcuni magistrati, come affermazioni del tenore “*Paolo Ferraro dice cose criptiche*”, invenzione incompatibile oggettivamente con – ed impossibile a riferirsi ad – un Magistrato che dettaglia in un preciso memoriale di 100 pagine a Perugia fatti concreti e gravi, supportati con prove dirette audio e documentali (**fatto questo oggettivo**). Ma di più, la delibera impugnata cita

contraddittoriamente il prestigioso magistrato Pietro Saviotti, che dice ben altro e ben altro fa intendere: i verbali della audizione del 31/05/2011 sono in atti (e nel DVD al link specifico *F/K/audizione.pdf* e separatamente riportati in altre pagine informatiche). Il Dott. Saviotti morirà giovane, per infarto il 5 gennaio 2012. E la delibera non cita l'altro aggiunto Alberto Caperna, che non si recò dinanzi al CSM, e che i primi di ottobre 2012 spiegherà al Dott. Paolo Ferraro quanto aveva capito bene tutta la vicenda orchestrata. Morirà giovane anche lui, di infarto naturale il 13 ottobre sempre del 2012, ma il Procuratore di Roma neo nominato espletterà urgente perizia autoptica, trasmettendo il tutto. E tre posti chiave si liberavano così nella Procura di Roma nel solo 2012. Un'ultima considerazione in replica, e frutto di pura logica dell'odierno ricorrente: ma se i membri del CSM 2010-2015 avessero avuto un qualche fatto certo oggettivo in mano, avrebbero gestito la convocazione di "alcuni" all'insaputa del Dott. Ferraro, **privato del contraddittorio e di difesa**, per farsi raccontare quelle che il Dott. Ferraro non esita e definire facezie artefatte ignominiose, in nome di un protocollo concordato per ragioni di "auto-difesa", ragioni ormai tutte emerse anche *aliunde* nella loro storica effettività?!. E le parole diffamatorie usate sono un parametro valutativo di "infermità" (!) o, nel caso di specie, la chiara e concordante prova di una concertazione dolosa?! Non dovrebbero prevalere i **fatti oggettivi**?! Una denuncia ed un Memoriale dettagliato e video audio ed audio di prove sono "*cose criptiche*"?! E il mancato confronto, rigettato nonostante sia stato richiesto con istanza scritta, necessariamente *ex post*, appena venuto il Dott. Ferraro a conoscenza della assurda manovra, imprevedibile e di "emergenza", non è un **dato oggettivo** ?!

c) La delibera impugnata cita uno scritto redatto da un militare che in realtà aveva chiacchierato con il Dott. Ferraro privatamente ed in (mal valutata) antecedente relazione amicale, e che scrive cose, quelle sì "criptiche", con linguaggio ed aggettivazioni incompatibili con cultura, lucidità intellettuale e linguaggio del Dott. Ferraro, e soprattutto col memoriale citato: il vero **dato oggettivo** da sempre agli atti, ma permanentemente occultato. E sul punto vedasi quanto scritto in link B/MEMORIALE.html in DVD. Ma depurando integralmente questa relazione essa, sia pure in modo **smaccatamente caricaturale** (quindi infedele, finalizzata e così "voluta"), non fa che narrare in modo, si ribadisce, forzatamente deformato e colorito, un pezzo dei fatti denunciati dal Dott. Ferraro: la scoperta delle attività di un gruppo di militari, nel contesto e collegamenti, tutto ad oggi ormai dettagliato e da ultimo in quattro memorie e atti dinanzi al Tar e altrettanti vari atti dinanzi al Consiglio di Stato, un fatto poi certo di programmato "cecchinaggio" gestito dalla ormai nota cordata romana, allora divenuta egemone ed in ascesa (cfr. indagini della Procura di Perugia) non

perché il magistrato ci fosse cascato, ma per l'esatto opposto: per averlo subito scoperto, scopercchiando non solo “una manovra”, ma un intero assetto di metodi, strumentazioni ed attività e con essi la cordata che ne “usufruiva”.

d) Agli atti del CSM, e ora di questo processo, vi erano ben sette tra certificazioni e relazioni, **fatto oggettivo** (e il CSM le ignorò, già in fase “cautelare” nonostante provenissero anche da struttura pubblica: documentazione prodotta altresì in DVD al link *F/K/CERTIFICAZIONIERELAZIONI/*), le quali illustravano non solo la perfetta salute e serena idoneità del Dott. Ferraro, ma le sue specifiche ulteriori doti e qualità umane e professionali;

e) tutti i pareri in atti e, da ultimo il parere prodotto e contraddittoriamente trasfuso in delibera di progressione di carriera del Dott. Ferraro nel 2012, a parte la dovuta esaltazione della professionalità e i meriti, attestavano il perfetto equilibrio del Dott. Ferraro (e non è questo un **fatto oggettivo insanabilmente contraddittorio?! Nel DVD al link *F/K/PROGRESSIONE_DI_CARRIERA_2012.pdf***);

e) Le registrazioni ambientali nella Cecchignola, quartier civile militare nel quale era andato ad abitare con la Sabrina della Cecchignola il Dott. Ferraro, resosi poi presto conto della trappola in cui era stato immesso tramite magistrato “ponte” incaricato di farle conoscere la donna, Roberto Amorosi che si diede da fare in molteplici modi ed in collegamento stretto con la cordata che si impossessava della ANM nel 2008 (Cascini-Pesci-Palamara), non sono un **fatto oggettivo** incorporato in ore di registrazione semplicemente vagliabili e verificabili tramite DVD, peraltro già depositato ed ammesso dinanzi al Consiglio di Stato?! E la verità e gravità di quanto provato e denunciato e le registrazioni in DVD della specifica natura militare della operazione di “cecchinaggio” non sono un **fatto oggettivo?! (nel DVD links vari, tra tutti *F/V/MACCHINAZIONE.mp4* evidenziato anche in prima pagina *index.html*, ma si vedano anche le dettagliatissime ricostruzioni sui ruoli nella operazione “Ferraro” e su quello specifico di Roberto Amorosi nel DVD in *F/VALL/INTERVISTA_PAOLOFERRARO_PARTE_1_RICOSTRUZIONE_GLOBALE.html* e soprattutto in *F/V/110.mp4*).**

E la consulenza fonica espletata su parte delle registrazioni della Cecchignola da noto consulente fonico trascrittore di fama nazionale ed internazionale, Dott. Zonaro, cos'è se non **un fatto oggettivo**, allegato nel fascicolo iscritto dalla denuncia primigenia del Dott. Ferraro?!

4. Sfuggendo di mano in crescendo irreversibile il piano “oggettivo”, viene dalla Avvocatura di parte resistente posta in essere una operazione posticipata di conferma, che suona da

sillogismo invertito retroattivo: “se poi è stato dispensato allora era giustificata la messa provvisoria in aspettativa forzosa per infermità, confermata *ex post*”.

Peccato che la perizia Cantelmi è falsa ideologicamente e materialmente per soppressione di test, ed è stata fornita la **prova principe oggettiva. La registrazione diretta dell'incontro col dott. Ferraro** (da ascoltare link *F/V/0004ter.mp4* nel DVD) e la depositata (anche al CSM) dura relazione/consulenza ulteriore da parte dello psichiatra prof. Alessandro Vannucci, dopo l'ascolto della registrazione debitamente trascritta, circa la ben commensurabile gravità dell'episodio posto in essere dal dott. Cantelmi (anch'essa nel DVD al link

F/K/ConsulenzarelationedottVannuccisustrappodeitestadoperadeldottCantelmieperizia.pdf).

Relazione/consulenza, si ribadisce meglio, che attesta **“fatto oggettivo” registrato**, falso per soppressione e falso ideologico sia per omissione della verbalizzazione dello strappo dei test, che per le incompatibili conclusioni tratte circa una ancora una volta inventata paranoia che doveva servire a giustificare *ex post* la aspettativa coattiva e niente di meno che la proroga della stessa per un anno (e il fatto solo ascoltandolo sarebbe percepibile nella sua **oggettiva evidente gravità** anche dal rappresentante della Avvocatura dello Stato).

E le prove, documenti e DVD annesso depositati al CdS ed ammessi ivi, non sono il **fatto oggettivo** che dimostra che tutta la eclatante e gravissima vicenda è ancora *sub iudice supremo*, che va approfondendo?!

5. **Oggettiva**, contestualizzata e ricostruita episodio per episodio è la sequela di minacce gravi dirette, talvolta dal contenuto e tono eccessivamente spinto, soprattutto per il ruolo ricoperto, e personalmente espresse dai magistrati coinvolti, che volevano zittire/annientare il Magistrato Paolo Ferraro (links in DVD *B/GD/il-vaso-di-pandora-le-minacce-dellallora-procuratore-di-roma-giovanni-ferraro-il-ruolo-di-luigi-cancrini-un-marzo-2011-da-non-dimenticare/index.html* *B/GD/oltre-i-magistrati-massoni/index.html*), sequela di pubblico dominio e denunciata pubblicamente (links in DVD

F/VALL/INTERVISTA_PAOLOFERRARO_PARTE_1_RICOSTRUZIONE_GLOBALE.html),

anche a partire da registrazione diretta (link in DVD */F/V/0000G_130_bis.mp4*). Mai querelato il riportare chiari fatti e minacce in articoli e interviste, **“ovviamente”**.

6. Resta oggi la “difficoltà ad ammettere” (politico-istituzionale, antropologica e psicologica), da parte della Avvocatura che pure difende lo Stato, il Ministero di Giustizia e il CSM come organo di rilevanza costituzionale, ma non i membri della annata 2010-2015, tutti in biunivoco contatto con la nota cordata romana, né quei magistrati che parteciparono alla vera e propria pantomima del 31 maggio 2011 nella audizione dinanzi al CSM 2010-2015.

E si può ben comprendere che le pubbliche sterminate notizie su quanto “solo” in emersione

dalle indagini di Perugia in corso (in DVD ai link

[F/K/Csm_tutte_le_trame_di_Palamara_Lotti_&Co_LEspresso.htm](#)) lascino scioccata la Avvocatura, ancorata al bisogno di parte di perpetuare sillogismi formali fondati su presupposti appellati “oggettivi”, in realtà fallaci e fondati su asserzioni “soggettive” lapalissianamente false e contro-interessate. A non parlar della “perizia”.

Ma ritenere serenamente che sia specifico interesse dello Stato e delle Istituzioni, ripristinare la legalità nel CASO madre e primigenio generato dalla ascesa della ormai ben nota cordata deviata romana, è così difficile?!

Negare che Giulio Cesare riconobbe anche Brutus mentre veniva accoltellato (“*tu quoque, Brute, fili mi?*”) o affermare che non di tanti coltelli si trattasse, ma di cucchiari, di fronte a prove oggettive pazientemente ricostruite, costituisce un dannato palese espediente, non certo solo dovuto, nel ruolo. Ancor peggio è non prendere atto che la posta in gioco dopo le varie scoperte del dott. Paolo Ferraro era la stessa sopravvivenza della “organizzata” cordata romana che ha potuto proseguire indisturbata solo sino alle indagini della Procura di Perugia, da più parti invocate e per varie ragioni.

7. Mancherebbero il movente e le ragioni e dinamiche oggettive e soggettive?! No. La esatta ricostruzione della posizione, ruolo e portata professionale del dott. Ferraro, quale magistrato indipendente ed altamente professionale, in cima alle graduatorie (Ruolo 2008 di anzianità e merito della magistratura al link [F/K/ruolomagistratura.xls](#) in DVD) e di gran lunga sopravanzante cordata e limitrofi, e storicamente avversato dalla ed avversario della medesima cordata deviata romana sin dagli anni novanta, sono “**il**” **fatto oggettivo** a portata di immediata prova e comprensione, anche in dettaglio (in DVD al link [B/LA_CALATA_A_ROMA_E_VIA_POMA_DAL1990_AL_1995.html](#)

[B/RITROVANDO_NOTIZIEpreziose.html](#)

, [B/UN_BEL_GUAZZABUGLIO_DISTRICATO.html](#) e soprattutto [B/GD/tredici-aprile-1996-il-primo-segnale-su-una-deriva-nascosta-in-magistratura-democratica/index.html](#)) Mentre non serve spiegare ancora che scoprire e denunciare **ante litteram** una manovra che svelava supporti esterni di frangia militare, fatti anche segreti connessi al gruppo della Cecchignola, contesto e collegamenti, non sia un mero antefatto, ma incida direttamente sul vaglio delle “presunte oggettività” che è dato perfezionare anche solo mediante verifica dei dati e fatti procedurali tutta illustrata indicata, qui in mera sintesi.

Una intera cordata oggi sotto giudizio e sotto riflettori non poteva permettere che una operazione di cecchinaggio, intrisa anche di attività illegali, si tramutasse nel 2008-2009 e poi nel 2011 nel pubblico disvelamento della sua ascesa, dei metodi, strumenti e collegamenti.

Oggi Luca Palamara confessa pubblicamente “magistrati ...*abbattuti a colpi di sentenze, o magari attraverso un abile cecchino che, alla vigilia di una nomina, fa uscire notizie o intercettazioni sulla vita privata o i legami pericolosi di un magistrato.*”e Luca Lotti, intercettato, diceva a Palamara “*Uccidere questa gente significa andare a mettere le pedine nei posti giusti.*” (link in DVD F/K/Csm_tutte_le_trame_di_Palamara_Lotti_&Co_LEspresso.htm). E il dott. Paolo Ferraro si accorse e provò, e questa è la causa delle violente reazioni e persecuzione,

Impossibile che in questa sede non ci si renda conto (alla luce di fatti e prove insormontabili pertinenti procedura e provvedimenti) che non può esser più giustificata la operazione per distruggere il “*primus*”, secondo una **ridicola ed artificialmente inventata** scissione valutativa tra attitudine altissima professionale e sfera privata”. Tutta la vicenda ed i provvedimenti qui impugnati sono intrisi di illegittimità in radice per totale travisamento dei fatti, organizzato od indotto, per contraddittorietà con provvedimenti e valutazioni precedenti ed addirittura successive, per falsi materiale od ideologici, mediante una serie smaccata di operazioni che dovevano spianare o conservare la strada spianata alla cordata deviata romana, e che vi fu anche un **sostanziale ed efficiente annichimento del diritto di difesa**. Una difesa mancata, e stretta tra un incalzare incessante e quotidiano di attività (che dovevano urgentemente bloccare denuncia e prove del dott. Ferraro) e quindi una necessità sopravvenuta. Quando il dott. De Ficchy telefonò nel giugno 2011 al dott. Ferraro spiegando che era costretto a rinunciare alla di lui difesa dinanzi al CSM, per impegni e perché aveva fatto domanda per la Procura di Perugia e “la avrebbe dovuta poter riproporre”. Da allora il dott. Ferraro però, rimase senza difesa e respinta fu la difesa di avvocato, unica disponibile, con il provvedimento oggi altresì impugnato anche sotto il profilo segnalato bene, quindi, nella sua più profonda ed effettiva sostanza materiale. E senza difensore è rimasto il dott. Ferraro, non volente, sino al tutto il 2012. E si è difeso con prove documenti e due memorie di pubblico dominio, ma era inutile in quel contesto e fase storica: la macchina distruttiva doveva procedere e la “scelta era condivisa”, come ammetterà il notissimo psichiatra e formatore dei servizi dott. Francesco Bruno (in DVD *F/V/154.html*). Come è ovvio degli allegati e del contenuto effettivo delle memorie e faldone più DVD non vi è traccia di avvenuta e assicurata valutazione, il tutto fu dolosamente “pretermesso, nascosto ed obliato” apriori.

Non preesisteva od esisteva nessun “quadro” e vieppiù nessun “*quadro sanitario*” che potesse neanche lontanamente far ipotizzare anche solo la messa in aspettativa del dott. Ferraro il 16 giugno 2011, e men che meno vi era alcuna “*condizione di infermità*”

temporanea che potesse pregiudicare il regolare espletamento della funzione magistratuale” da parte del dott Ferraro (espletamento che più che regolare era ordinariamente ottimo, e in questo caso si tratta di negare l'ammesso con un salto logico apparentemente “schizofrenico”, ma semplicemente doloso e organizzato. Si rammenti la coeva “promozione” del dott. Ferraro nel 2012 quando viene dichiarato strumentalmente “inetto” alla mansione che svolgeva meglio di quasi tutti).

Una messinscena di solo alcuni, concordata, e radicalmente **contraddetta da fatti oggettivi**, gestendo il mancato contraddittorio pur invocato dal magistrato di Cassazione, sottoposto ad una finzione concertata che suonò onta per il CSM, fu utilizzata a tamponare la falla. E che fosse condivisa con la/nella cordata romana è oggi più che evidente. Tutto anzi è oltre la evidenza, e di pubblico dominio, ma basterebbe ed avanzerebbe anche solo leggere le depositate dichiarazioni del dott. Ferraro dinanzi al CSM nel verbale di audizione in atti o prendere atto dei dieci anni di lavoro, prova e informazione anche a domicilio informatico, che sono riusciti ad allertare e formare tutte le sacche di legalità istituzionali, esito dovuto al dott. Ferraro (magistrato sano e fedele alla Costituzione, ricco di “attitudini”, studiato persino dal CNR nel 1995 per un programma di intelligenza artificiale ed integrale automazione del lavoro inquirente, da lui personalmente realizzato ed applicato per tutti nell'ufficio, e organizzatore nella Procura con incarico di progettare ed adeguare il riparto specializzato e non del lavoro dei magistrati).

Non crediamo perciò che non sia percepibile che, in un contesto storico giudiziariamente scopercchiato, ripristinare oggi una equilibrata legalità nel caso limite in processo, restituendo le funzioni ad un magistrato sano e serio, ha una sua precisa ed importante valenza istituzionale ed un valore che va ben aldilà del caso singolo.

Nel precisare che tutti i documenti digitali di cui ai links citati del DVD, munito di indici sistematici e tematici, sono altresì reperibili in rete aggiungendo il prefisso di piattaforma (www.ilfilodelagistrato.it/ o www.paoloferraro.it/) si rimandano infine a **tutte** le memorie, conclusioni ed istanze già depositate.

Con osservanza

Roma 28 aprile 2021

(Avv. Luigi Parenti)